



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 666

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Milano per la formazione degli allievi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali.

<p>Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetana Bonanno)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">Seduta del giorno <u>29 OTT. 2015</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p>Del sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso

che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di studio;

che l'Università degli Studi di Milano, con nota prot. n. 0010458, ha trasmesso uno schema di atto convenzionale valevole per due anni accademici, 2015/2016 – 2016/2017, al fine di consentire agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali lo svolgimento del tirocinio formativo presso l'Unità Operativa di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima;

Vista la Legge n. 196 del 24/06/1997 ed il Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con D.M. 25/03/1998, n.142;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della su richiamata Legge 196/1997, l'effettuazione di stage non comporta alcun rapporto di dipendenza da parte dei tirocinanti né obbligo di retribuzione per il Soggetto Ospitante;

Considerato inoltre, che l'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti che svolgeranno la propria attività formativa pratica e tirocinio clinico presso le strutture dell'Azienda per danni cagionati a terzi e che, in conseguenza non esiste alcuna responsabilità a carico di questa Azienda;

Considerato infine che, il Direttore Sanitario Aziendale ha formulato parere favorevole;

Ritenuto, per quanto sin esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, giusta schema di convenzione allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, con valenza biennale decorrente dall'a.a. 2015-16;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di regolamentare gli accessi degli studenti presso le strutture aziendali;

Su proposta del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che ne attesta la legittimità e la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa , che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Milano, giusta schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli allievi del Corso di Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali di svolgere il tirocinio formativo presso l'Unità Operativa di Endocrinologia del P.O. Garibaldi Nesima.

- Procedere, contestualmente, alla sottoscrizione degli esemplari dell'accordo di cui trattasi.
- Fissare la valenza dello stesso in due anni accademici 2015/2016 – 2016/2017.
- Trasmettere copia del presente atto, in uno agli esemplari sottoscritti, all'Università degli Studi di Milano e darne comunicazione alla Direzione Sanitaria aziendale e al Direttore Medico del P.O. Garibaldi Nesima.
- Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire agli studenti lo svolgimento del tirocinio formativo previsto dal corso di Laurea.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

(Sig. Salvatore Ledda)



CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL
TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI.

TRA

Universita degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MB) il 25.11.1960, domiciliato per la carica in Via Festa del Perdono, 7, Milano

E

L'ARNAS Garibaldi di Catania in persona del dott. Giorgio Giulio Santonocito domiciliato per la carica di Direttore Generale in Catania Piazza santa Maria di Gesù, 5

VISTO

- Il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree delle professioni sanitarie,

- il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali, approvato con D.R. n. 0291399 del 1 agosto 2014, che prevede per il conseguimento del titolo di studio lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio.

CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

-che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di studio.

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

ART. 1 (finalità)

L'Ente convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea.

A tal riguardo l'Ente pone a disposizione dell'Università le strutture afferenti all'Unità Operativa di Endocrinologia

L'Ente convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale saranno attribuite le funzioni di tutore dal Collegio Didattico su proposta del Presidente.

ART. 2 (attività formativa)

Il tirocinio formativo previsto per gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, si svolge, sotto la responsabilità del tutore, scelto dal Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di Laurea, su proposta del coordinatore delle attività di tirocinio. L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curricolare e quindi non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

Le parti danno atto che a norma di Legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e Ente ove si espleta l'attività di tirocinio formativo.

ART. 3 (tutor)

Il tutore, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare il tirocinio e a valutare i risultati conseguiti dagli studenti.

Il tutore attesta inoltre la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Collegio Didattico del Corso di Laurea e, al termine del tirocinio pratico esprime un giudizio sull'attività svolta.

ART. 4 (oneri)

La presente convenzione non comporta alcun onere per Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ART. 5 (copertura assicurativa)

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124/65 bis e successive modificazioni.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra Ente convenzionato e Assicurazione e che eventuale denuncia di sinistro e un onere dell'Università ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. L'Università, in qualità di soggetto promotore si fa carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità da seguire. L'Ente convenzionato, per il tramite del tutor degli studenti, insieme allo studente dovrà comunicare il verificarsi del sinistro all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (Sig. Antonio Evoli: tel. 02503.13488, Dott. Daniele De Filippi: tel. 02503.13483 - e-mail infortuni.studenti@unimi.it) per consentire a tale struttura di poter presentare denuncia all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza in tempo utile e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo studente.

ART. 6 (obblighi del tirocinante)

Le parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- Seguire le indicazioni del tutor, e svolgere i compiti secondo le sue direttive,
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente convenzionato e su altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio,
- Rispettare i regolamenti aziendali, le regole di comportamento ivi previste e le norme in materia di igiene e sicurezza.

ART. 7 (prevenzione e sicurezza)

L'Ente convenzionato, ai sensi del Decreto L.vo n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata all'Ufficio Servizio

Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (Sig.ra Grazia Crudele, tel. 02503.13487 - e-mail prevenzione.sicurezza@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

ART. 8 (trattamento dati)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto L.vo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente convenzionato si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 (servizi accessori)

L'Ente convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio, ove possibile.

ART. 10 (durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di due anni.

Le parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'anno accademico.

Milano, li.....

Per L'ARNAS Garibaldi
II Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Per l'Università degli Studi di
Milano
II Rettore
(Prof. Gianluca Vago)